

Delib. Giunta Reg. (Emilia Romagna) 11 ottobre 2010, n. 1480

Direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- l'[art. 47](#) della L.R. 14 aprile 2004 n. 7 che ha introdotto nella L.R. 6 settembre 1999, n. 25 l'[art. 25 ter](#) “Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per l’organizzazione del Servizio Idrico Integrato e del Servizio di Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani”;
- il D.Lgs. [3 aprile 2006, n. 152](#) Norme in materia ambientale Parti III e IV, rispettivamente “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche” e “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica del [24 maggio 1977](#) che introduceva la formula tariffaria per la tariffa di fognatura e depurazione dei reflui industriali ed i suoi aggiornamenti intervenuti ad opera della Regione Emilia-Romagna con deliberazioni n. 2852 del 19 novembre 1996 e n. 9988 del 22 aprile 1997 e del CIPE con deliberazione n. 52 del 4 aprile 2001;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 13 marzo 2006 n. 49 con il quale è stato approvato il metodo tariffario per la regolazione e la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in Emilia-Romagna;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 7 dicembre 2007 n. 274 con il quale è stato modificato il metodo tariffario per la regolazione e la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in Emilia-Romagna ed in particolare l’art. 20 che aggiorna la metodologia tariffaria per la tariffa di fognatura e depurazione dei reflui industriali;

Dato atto che la definizione delle componenti di costo per la definizione della tariffa da parte del Ministro dell’ambiente e delle Tutela del Territorio ai sensi del comma 2 dell’[art. 154](#) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 non ha avuto luogo;

Dato, altresì, atto che con determinazione n. 7105 del 18 giugno 2008 è stato costituito un Gruppo di lavoro tecnico interistituzionale per la caratterizzazione dei reflui con riferimento all’applicazione dell’art. 20 del DPGR 49/2006 e s.m.i., formato da funzionari della Regione Emilia-Romagna e delle Agenzie d’Ambito, da tecnici indicati da Confservizi, da Confindustria e dal Tavolo dell’imprenditoria;

Preso atto che in data 22 gennaio 2010 è stata depositata agli atti della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa prot. NP.2010.0000848 la relazione finale del sopraccitato Gruppo di lavoro tecnico interistituzionale;

Ritenuto opportuno:

- individuare indirizzi e criteri tecnico–metodologici omogenei per i diversi gestori che operano nel territorio regionale per la caratterizzazione delle acque reflue industriali, derivanti dagli insediamenti produttivi che recapitano in rete fognaria, in particolare ai fini dell’applicazione della tariffa di fognatura e depurazione nell’ambito del servizio idrico integrato, garantendo nel contempo adeguati livelli di semplificazione e flessibilità in fase di attuazione;
- definire in particolare: una griglia per l’individuazione dei parametri da analizzare per tipologia di attività produttiva ai fini dell’applicazione della tariffa di fognatura e depurazione, le modalità di

effettuazione delle analisi da parte del gestore e delle ditte, i criteri di calcolo dei parametri analitici nel caso di attività produttive con scarichi stagionali, le tipologie di attività produttive a cui può essere applicato un regime semplificato in ragione della ridotta dimensione e omogeneità dei reflui;

- definire una disciplina omogenea ed unica per i diversi gestori che operano nel territorio regionale ai fini della caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti dalle attività produttive e che tale metodologia, sebbene individuata nell'ambito delle attività relative all'applicazione dell'art. 20 del DPGR 49/2006, abbia caratteristiche di generalità indipendentemente dal metodo tariffario vigente, in quanto adatta a qualunque metodo tariffario rispondente ai criteri comunitari, ovvero a qualunque metodo tariffario che tenga esplicitamente conto dei differenti costi associati alla depurazione delle diverse sostanze inquinanti contenute negli scarichi delle attività produttive;

Considerato che:

- con nota protocollo PG.2010.0014634 del 21/01/2010 è stata effettuata la consultazione formale sulla proposta di direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti dalle attività produttive per la determinazione della tariffa di fognatura e depurazione – art. 20 DPGR 49/2006 e s.m.i.;
- al termine della consultazione sono state apportate alcune modifiche alla proposta di direttiva sulla base delle osservazioni pervenute;
- in data 30 settembre 2010 con protocollo n. 0028418 è stato acquisito il parere favorevole della Commissione competente dell'Assemblea Legislativa ai sensi dell'art. 8 sexies della L.R. 25/1999 e s.m.i.;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta degli Assessori competenti in materia;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1. di approvare la direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti dalle attività produttive, allegata alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;

2. di pubblicare integralmente la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

ALLEGATO - DIRETTIVA SULLA CARATTERIZZAZIONE DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI DERIVANTI DA ATTIVITA' PRODUTTIVE

1 Finalità

Con il presente provvedimento sono dettati indirizzi e criteri tecnico-metodologici per la caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti dagli insediamenti produttivi che recapitano in rete fognaria, in particolare ai fini dell'applicazione della tariffa di fognatura e depurazione nell'ambito del servizio idrico integrato (SII). Detti indirizzi sono finalizzati ad uniformare le attività di caratterizzazione dei reflui delle attività produttive attraverso metodologie omogenee tra i diversi gestori che operano nel territorio regionale, garantendo nel contempo adeguati livelli di semplificazione e flessibilità in fase di attuazione.

Tale metodologia, sebbene individuata nell'ambito delle attività relative all'applicazione dell'art. 20 del DPGR 49/2006, ha caratteristiche di generalità indipendentemente dal metodo tariffario vigente,

in quanto è adatta a qualunque metodo rispondente ai criteri comunitari, ovvero a qualunque metodo tariffario che tenga esplicitamente conto dei differenti costi associati alla depurazione delle diverse sostanze inquinanti contenute negli scarichi delle attività produttive.

Nell'ambito dei diversi approcci metodologici utilizzati, inoltre, resta prioritario l'obiettivo che l'attività di caratterizzazione non abbia costi eccessivi.

Quanto previsto dal presente provvedimento dovrà essere applicato a decorrere dal 1 gennaio 2011.

2 Aspetti di carattere generale

Gli indirizzi ed i criteri per la caratterizzazione delle acque reflue industriali devono poter contare su alcuni presupposti fondamentali, in particolare:

a) Procedure/modalità che regolano la fornitura del servizio fra gestore ed utente

Si tratta di strumenti o veri e propri contratti di servizio che disciplinano le condizioni di fornitura relative ad esempio a: condizioni generali; determinazione dei volumi scaricati; determinazione/valutazione della qualità dello scarico; condizioni tariffarie, interessi di mora; durata; fatturazione/condizioni di pagamento, penali da mancato rispetto dei requisiti contrattuali.

b) Regolamento di fognatura e depurazione coerente con le disposizioni di legge

Con questo strumento devono essere definite e disciplinate le condizioni/requisiti di qualità/modalità di scarico, anche riguardo alle prescrizioni tecniche, agli eventuali parametri analitici che possono essere oggetto di deroga ed ai possibili divieti.

c) Autorizzazione allo scarico in forma espressa

Con questo provvedimento sono esplicitate le condizioni/prescrizione tecniche di scarico richieste dal gestore ai sensi del Regolamento di cui alla precedente lettera b).

3 Tematiche specifiche connesse alla caratterizzazione quali-quantitativa degli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in rete fognaria

3.1 Scarichi industriali - Tipologia dei parametri analitici da ricercare

Fermo restando quanto previsto per il calcolo della tariffa di fognatura e depurazione dall'art. 20 del D.P.G.R. n. 49/2006 o da qualunque altro metodo che tenga conto delle caratteristiche degli scarichi, riguardo alle determinazioni analitiche relative alla concentrazione media negli effluenti industriali dei principali parametri (ad es. COD, COD a 1h, BOD, materiali in sospensione totali, azoto ammoniacale e fosforo totale), l'esigenza è quella di definire una "griglia di riferimento" per l'individuazione di un set di parametri analitici aggiuntivi diversi dai precedenti, che consentono un'adeguata caratterizzazione degli scarichi delle diverse tipologie di attività industriali e che comportano un costo di trattamento.

Tenuto conto che le caratteristiche di qualità dell'effluente industriale prodotto sono determinate dalla natura/tipologia del/i singolo/i processo/i produttivo/i svolto/i all'interno dell'insediamento che concorre al processo di formazione dello scarico in rete fognaria, si pone l'esigenza di definire una griglia di tipologie di processi produttivi rappresentativa della realtà regionale.

L'ALLEGATO 1 rappresenta il "set tipico di parametri" per le tipologie di attività produttive individuate da ricercare per una caratterizzazione "significativa e rappresentativa" della qualità degli effluenti industriali che recapitano in rete fognaria, ai fini della valutazione del costo medio di trattamento per il calcolo della tariffa di fognatura e depurazione. I parametri indicati nella colonna "Parametri minimi" devono sempre essere analizzati, relativamente ai parametri indicati nella colonna "Parametri aggiuntivi" è facoltà del gestore effettuare l'analisi.

Resta inteso che il gestore del SII, anche al fine di verificare la "stabilità" delle condizioni del ciclo

produttivo che determina il processo di formazione dello scarico degli effluenti industriali, può eseguire la ricerca di parametri analitici aggiuntivi diversi da quelli riportati in ALLEGATO 1. Gli stessi concorrono alla definizione del costo di trattamento secondo i criteri previsti dal D.P.G.R. n. 49/2006 o dal metodo tariffario vigente.

3.2 Numero di controlli/anno per la caratterizzazione qualitativa degli scarichi industriali – Tipo di campionamento e procedura di valutazione

Al fine di pervenire alla valutazione della concentrazione media degli inquinanti di base e di quelli aggiuntivi richiamati al precedente punto 3.1, che caratterizzano l'effluente industriale scaricato in rete fognaria, occorre individuare alcuni criteri per definire il numero minimo di campioni da sottoporre ad analisi chimico-fisiche.

Tenuto conto che per il calcolo della tariffa è necessario valutare il “**Volume annuo scaricato**“ di effluente industriale, questo parametro può costituire un possibile criterio per la definizione del numero di controlli/anno necessari per valutare la concentrazione media annua dei diversi inquinanti che concorrono al calcolo della tariffa.

Tenuto conto, inoltre, che la tipologia delle attività produttive di cui all'ALLEGATO 1 presenta “livelli di potenziale impatto” sul sistema fognario-depurativo oggettivamente diversificati in ragione della natura specifica del singolo ciclo produttivo, un ulteriore criterio di valutazione utilizzabile può essere appunto la “**Tipologia/settore/sottocategoria produttiva**” di appartenenza. A fronte dei suddetti criteri di valutazione, la griglia di attuazione è quella riportata nell'ALLEGATO 2.

In presenza di criticità dell'**impianto ricevente**, legate alle sue caratteristiche intrinseche ed al contesto territoriale dal bacino di utenza servito, il gestore può aumentare il numero di controlli.

Il gestore individua nell'ambito dei range riportati nell'ALLEGATO 2 il numero “teorico” di controlli totali anno da effettuare e lo comunica al titolare dello scarico, specificando anche quelli che il gestore medesimo si impegna ad effettuare. Qualora la copertura non sia completa, i controlli mancanti possono essere integrati dalla ditta. E' facoltà dell'azienda integrare i controlli al massimo fino al valore “teorico” indicato dal gestore. Il gestore deve comunque effettuare almeno 1 controllo salvo quanto previsto dal successivo punto 4.

In presenza di autocontrolli già effettuati dalle aziende (ad es. in regime di AIA - Autorizzazione Integrata Ambientale) i medesimi possono essere utilizzati ad integrazione dei controlli non effettuati dal gestore, qualora rispettino le indicazioni riportate nella presente direttiva.

Nel caso di scarichi caratterizzati da variabilità stagionale il numero di controlli totali può essere variato a discrezione del gestore per garantire la rappresentatività del controllo.

Riguardo alla **tipologia di campionamento** si dovrà fare riferimento al prelievo di campioni medi su un arco temporale da 1 a 3 ore, ovvero per un tempo anche superiore in presenza di particolari situazioni di scarico. Il gestore del SII può comunque procedere all'esecuzione di campionamenti istantanei nei seguenti casi:

- quando sia presente una vasca laminazione di volume superiore allo scarico di tre ore;
- se lo scarico contiene sostanze pericolose;
- a valle di sistemi dedicati di trattamento dello scarico;
- su acque di raffreddamento;
- in caso di discontinuità dello scarico;
- per verifiche tecnico-gestionali di reti e impianti;
- se vi è il nulla osta all'atto del campionamento da parte del titolare dello scarico o suo delegato.

Con riferimento alla **procedura di campionamento ed analisi** trovano applicazione le seguenti indicazioni.

- Il prelievo viene eseguito dal personale del gestore del SII o da questo formalmente incaricato e suddiviso in almeno due aliquote opportunamente sigillate, una delle quali sarà consegnata alla ditta per eventuale esecuzione degli accertamenti analitici da parte della stessa.
- Gestore e ditta dovranno reciprocamente darsi tempestiva comunicazione, contestualmente al campionamento o massimo entro 48 ore dalla data di effettuazione del prelievo, in merito a data, ora e luogo dell'analisi dei campioni al fine di consentire ai tecnici, rispettivamente incaricati, di presenziare alle operazioni di analisi. A garanzia della significatività dei risultati analitici, l'inizio delle operazioni di analisi sui campioni, idoneamente conservati, non dovrà avvenire oltre le 72 ore dall'effettuazione del campionamento. Qualora la ditta abbia correttamente proceduto secondo le modalità suesposte, gli esiti analitici del campionamento, al fine dell'applicazione della tariffa di fognatura e depurazione, saranno determinati come media aritmetica delle due analisi.
- Per ogni campione prelevato sarà redatto un apposito verbale, di cui verrà lasciata copia alla ditta.
- Gli esiti analitici saranno inviati alla ditta con le modalità previste nel contratto entro 60 giorni dalla data di prelievo del campione.
- Contestualmente all'invio degli esiti analitici, a fronte del riscontro di valori palesemente anomali sia in eccesso che in difetto rispetto alle medie normalmente riscontrate sulla base dello storico dell'azienda e/o di ditte analoghe, il gestore del SII comunicherà alla medesima per iscritto i motivi per i quali gli esiti analitici siano da considerarsi eventualmente, in tutto o in parte, non rappresentativi ai fini della determinazione della qualità media dello scarico nel corso dell'anno considerato. La ditta ha facoltà di contro dedurre apportando le proprie motivazioni alle quali il gestore dovrà dare riscontro. Inoltre, il gestore comunica il termine entro il quale effettuerà nuovi prelievi.

3.3 Analisi integrative della ditta

Come previsto al punto 3.2, alla ditta viene anche riconosciuta la facoltà di integrare i dati di qualità dello scarico rilevati dal gestore con prelievi e relative analisi, eseguite presso laboratori pubblici o privati, nel rispetto dei seguenti requisiti:

- a) le modalità di campionamento, il periodo e la data nel quale i prelievi saranno effettuati, nonché ora e luogo di effettuazione dell'analisi, devono essere preventivamente comunicati al gestore, almeno 5 giorni lavorativi prima della data di campionamento;
- b) le analisi devono essere eseguite presso laboratori esterni e da personale abilitato;
- c) le analisi dovranno riguardare campioni prelevati da personale del laboratorio responsabile degli accertamenti analitici;
- d) ogni prelievo sarà accompagnato da apposito verbale, da spedire al gestore entro 48 ore, nel quale saranno contenuti gli elementi più significativi delle operazioni di prelievo quali la data, il tipo di campionamento, l'ora ed il punto di prelievo nonché il nominativo e la firma dell'operatore;
- e) entro 60 giorni dalla data di campionamento, copia del certificato di analisi e del verbale di prelievo, sono trasmessi al gestore; per le analisi effettuate nel mese di dicembre l'invio deve avvenire entro il 31 gennaio dell'anno successivo;
- f) entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle analisi, a fronte del riscontro di valori palesemente anomali sia in eccesso che in difetto rispetto alle medie normalmente riscontrate sulla base dello storico dell'azienda e/o di ditte analoghe, il gestore del SII comunicherà per iscritto alla ditta i motivi per i quali gli esiti analitici siano da considerarsi eventualmente, in tutto o in parte, non rappresentativi ai fini della determinazione della qualità media dello scarico nel corso dell'anno considerato. La ditta ha facoltà di contro dedurre apportando le proprie motivazioni alle quali il gestore dovrà dare riscontro. Qualora tali motivazioni non trovino riscontro, i dati di analisi non verranno considerati e non entreranno a far parte della media annuale che definisce le caratteristiche dello scarico. La ditta potrà provvedere eventualmente ad un nuovo campionamento ed analisi;

g) come già evidenziato, le analisi già a disposizione delle aziende (ad es. in AIA) devono rispettare i suddetti criteri ed è facoltà del titolare il loro impiego ai fini della presente direttiva.

3.4 Determinazione dei volumi scaricati

La determinazione dei volumi scaricati in rete fognaria viene effettuata con procedure diverse, a seconda che sia o meno presente un misuratore di portata sullo scarico. In presenza di un misuratore allo scarico, il volume sarà determinato sulla base delle letture effettuate dal personale del gestore o su autoletture comunicate dalla ditta stessa.

Negli altri casi, la determinazione dei quantitativi scaricati verrà effettuata sulla base dei volumi prelevati. Per la valutazione dei consumi si avranno a riferimento le letture o le autoletture dei contatori posti sulle fonti di prelievo, tenendo conto:

- a) delle detrazioni determinate dai volumi rilevati dai contatori differenziali;
- b) dei volumi non scaricati in rete fognaria in quanto conferiti a terzi.

Tali informazioni dovranno essere documentate.

La ditta si rende disponibile ad eseguire la lettura dei propri contatori alla data del 31 dicembre di ogni anno: i dati della lettura sono comunicati al gestore entro il 31 gennaio del nuovo anno.

La lettura dei contatori, anche di proprietà della ditta, può essere eseguita dal personale del gestore del SII o da personale da questo formalmente incaricato.

In caso di mancata comunicazione della lettura dei contatori, il gestore provvederà a determinare per via indiretta il consumo ed il volume scaricato sulla base delle medie registrate negli anni precedenti ovvero da utenze analoghe.

I contatori posti sulla rete dell'acquedotto sono di proprietà del gestore che ne gestisce la manutenzione e l'eventuale sostituzione in caso di mancato funzionamento.

Altri contatori/misuratori eventualmente presenti sulle altre fonti di approvvigionamento (pozzi privati) ovvero quelli differenziali ed i misuratori installati sullo scarico sono di proprietà della ditta, alla quale compete la manutenzione e l'eventuale sostituzione.

La ditta si impegna a mantenere piombati ed in perfetta efficienza i misuratori di sua competenza ed a comunicare tempestivamente al gestore eventuali disfunzioni o sostituzioni.

In caso di sostituzione del contatore in seguito ad irregolare o mancato funzionamento, il consumo sarà determinato in modo indiretto considerando il periodo tra la data di sostituzione del misuratore e la data dell'ultima lettura disponibile.

3.5 Criteri di valutazione della qualità dello scarico in presenza di forti variazioni nel corso dell'anno

Tale casistica fa riferimento alle situazioni dove si riscontrano significative variazioni qualiquantitative degli scarichi ovvero: aziende con regime stagionale di attività o aventi periodicità/ciclicità degli scarichi legate al ciclo produttivo.

In tale contesto occorrerà procedere come segue:

1. individuazione del ciclo produttivo e relative fasi (fornito in via preventiva dall'azienda ed eventualmente riportato nel contratto);
2. applicazione della Tabella di cui al punto 3.2 rispetto alle singole fasi del ciclo produttivo individuate precedentemente. Il gestore deve comunque effettuare almeno 1 controllo per ogni singola fase;
3. applicazione della media ponderata che tiene conto di "qualità" e "volume scaricato", secondo la formula:

dove:

J_i = concentrazione media dell'i-esimo parametro qualitativo;

f = fase del ciclo produttivo (da 1 a N);

J_f = media aritmetica delle misurazioni nella fase f-esima dell'i-esimo parametro qualitativo;

V_f = volume scaricato nella f-esima fase del ciclo produttivo.

La distribuzione dei controlli deve tenere in considerazione le variazioni del processo produttivo (giornaliere, settimanali e/o stagionali).

4 Caratterizzazione di scarichi poco significativi riconducibili a parametri di qualità standard

E' possibile una caratterizzazione semplificata degli scarichi aventi valori quali/quantitativi modesti, fatti salvi quelli classificati come assimilati ai domestici definiti al punto 5 tab. 1 della D.G.R. [1053/2003](#).

Detta semplificazione può essere utilizzata ai fini di una forfetizzazione tariffaria relativamente ai termini qualitativi dello scarico industriale, e prevede i seguenti requisiti minimi di applicazione:

- volume scaricato inferiore a 1.500 mc/anno,
- appartenenza alle tipologie contrassegnate nella colonna Attività a caratterizzazione semplificata dell'ALLEGATO 2.

Nei casi in cui siano rispettati i summenzionati requisiti minimi, si applicherà la stessa qualità media standard per tutti gli scarichi afferenti alla medesima tipologia.

Possono essere esclusi da questa classificazione gli utenti collegati ad impianti di trattamento di dimensioni ridotte (per esempio fosse Imhoff) o con cicli depurativi critici, i cui scarichi comportano aggravamento delle difficoltà di abbattimento degli inquinanti nel rispetto della normativa. L'elenco di tali impianti è aggiornato annualmente e comunicato dai gestori agli enti di riferimento.

Il gestore effettua su ciascuno scarico di ogni tipologia almeno 1 analisi durante il periodo di validità dell'autorizzazione.

Qualora gli esiti analitici di tali controlli rilevino il superamento dei limiti previsti dall'autorizzazione allo scarico, il gestore valuta l'eventuale esclusione dell'utente dall'applicazione del criterio di semplificazione in funzione della gravità del superamento. In tali casi la relativa tariffa verrà calcolata secondo quanto previsto dall'art. 20 del D.P.G.R. n. 49/2006 o dal metodo vigente.

Il gestore invierà alla Regione per ciascuna tipologia di scarico, entro il 31 marzo di ogni anno, i volumi fatturati e le analisi effettuate l'anno precedente al fine di una valutazione della qualità media da applicarsi a tutti gli scarichi che rispettino i requisiti minimi per la caratterizzazione semplificata ed appartengano alla medesima tipologia.

Almeno ogni 4 anni la Regione, con propria Deliberazione di Giunta, sulla base delle analisi fornite

dai gestori, aggiornerà i valori medi da applicare per la semplificazione della caratterizzazione degli scarichi produttivi e, se del caso, la lista delle tipologie previste dall'ALLEGATO 2.

La caratterizzazione qualitativa media da applicarsi per le tipologie degli scarichi riportati nell'ALLEGATO 2 viene indicata nell'ALLEGATO 3.

Nell'ALLEGATO 4, invece, sono elencate alcune tipologie di scarichi che potranno essere oggetto di applicazione semplificata una volta che saranno resi disponibili dai gestori del SII un numero sufficiente di dati per poter calcolare le rispettive caratteristiche qualitative medie.

ALLEGATO 1 - Parametri per la caratterizzazione degli scarichi

ALLEGATO 2 - Numero di controlli annui per tipologia di attività Attività

ALLEGATO 3 - Caratterizzazione qualitativa semplificata degli scarichi

ALLEGATO 4 - Attività a cui potrebbe essere applicata la caratterizzazione qualitativa semplificata